

**Regione Autonoma Valle d'Aosta
Comunità Montana Evançon**

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DELLA
COMUNITA' MONTANA DELL'EVANCON**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI
SINDACI N .84 DEL 05.11.2009*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dalla L.R. 54/98.

Il regolamento disciplina in via generale le entrate non tributarie della Comunità Montana dell'Evançon, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, provenienti dagli utenti, relative ai servizi erogati dalla Comunità Montana, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico dei fruitori degli stessi, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla gestione, alla riscossione, ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione, la determinazione di tariffe.

Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, ed in particolare le disposizioni del regolamento di contabilità.

Art. 2 – Tariffe

Le tariffe sono determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione e dallo Statuto.

Le variazioni delle tariffe hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso al momento della adozione della variazione, salvo adeguata motivazione.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno in corso.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Le tariffe e le relative modalità di computo nonché gli adempimenti posti a carico degli utenti vengono resi pubblici in modo idoneo e tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche ed elettroniche.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle tariffe applicate.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 – Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, possono essere utilizzate, singolarmente per ogni entrata ovvero cumulativamente per più categorie, le forme di gestione di cui agli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/97, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.

In ogni caso, l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Possono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende partecipate o, comunque, affidatarie della gestione delle entrate.

L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di gestione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti l'attività di gestione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge.

Art. 5 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali, rispettivamente, le entrate sono affidate.

Art. 6 – Attività di controllo delle entrate

Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Art. 7 – Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata non tributaria di cui all'art. 1 c. 2, è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Responsabile del servizio/procedimento.

La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Art. 8 – Ripetibilità delle spese di notifica

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che la Comunità Montana sia tenuta a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9 – Compensazione

È ammessa la compensazione nell'ambito delle singole entrate della Comunità Montana, salvo che per quelle riscosse mediante ruolo e, comunque, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione vengono calcolati sino alla data in cui la Comunità Montana abbia comunicato all'utente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso alla Comunità Montana.

Qualora le somme a credito siano maggiori di quelle a debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione negli eventuali versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti.

E' facoltà dell'utente presentare in qualsiasi momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione.

Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al Responsabile del Servizio Finanziario.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 10 – Modalità di riscossione delle entrate della Comunità Montana

Le entrate non tributarie di cui all'art. 1 c. 2 sono riscosse:

- tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria della Comunità Montana;
- tramite bonifico bancario a favore della tesoreria della Comunità Montana;
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria della Comunità Montana;
- ogni altro sistema di pagamento innovativo il cui importo dovrà essere versato nei conti correnti postale/bancario di tesoreria.

La Comunità Montana predispone idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Ai sensi dell'art. 52, comma 6 D.lgs. 446/97, se la riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 1 c. 2 di spettanza della Comunità Montana è affidata al concessionario del servizio di riscossione la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

Qualora la riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 1 c. 2 di spettanza della Comunità Montana sia svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione dei concessionari del servizio di riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile del Servizio dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica. È attribuita al rappresentante legale dell'Ente o al soggetto gestore la scelta e la relativa attuazione delle attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate. L'iscrizione a ruolo non viene disposta per il recupero di somme inferiori o uguali ad Euro **12,00** per anno.

Art. 11 – Dilazione del pagamento

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il Responsabile del Servizio può concedere, una dilazione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.

In caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

Art. 12 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del Responsabile del Servizio, sono portati all'esame del Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana al fine di apposita valutazione.

I crediti sopraccitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, sino al compimento del termine di prescrizione e contestualmente stornato dalla contabilità finanziaria

Prima dello scadere del termine prescrizione dei crediti, il Responsabile del Servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi ulteriori elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia la procedura per la riscossione coattiva purché gli stessi siano di importi superiori a Euro 100,00 per anno.

Per i crediti di incerta riscossione il Responsabile del Servizio, sentito il Consiglio dei Sindaci, può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

Art. 13 – Versamenti e rimborsi

Il rimborso di ogni entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del Servizio, su richiesta dell'utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di tre anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.

La Comunità Montana dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro **12,00** per anno.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 14 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2008.